



***Durata massima del procedimento di selezione del contraente negli appalti di lavori,  
servizi e forniture, determinazione dei costi di riproduzione dei documenti  
e delle modalità di corresponsione***

## ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

### CONSIGLIO DIRETTIVO

#### DELIBERAZIONE N. 11190

*Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni 29 e 30 ottobre 2009 alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 36*

- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- visto in particolare l'art. 2 della predetta legge, come novellato dall'art. 7 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, nel quale si dispone, tra l'altro
  - *che i procedimenti amministrativi per i quali non è previsto un termine diverso devono concludersi entro il termine di trenta giorni;*
  - *che gli Enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza;*
  - *che, nei casi in cui la natura degli interessi pubblici tutelati e la particolare complessità del procedimento richiedono termini superiori a novanta giorni, gli Enti pubblici nazionali possono stabilire, secondo i propri ordinamenti, termini superiori a novanta giorni ma in ogni caso non superiori a centottanta giorni;*
- visto inoltre l'art. 25 della medesima legge nel quale si dispone, in materia di accesso agli atti, che *"l'esame dei documenti è gratuito mentre il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo"*;
- vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
- visto in particolare l'art. 8 della predetta legge, che riconosce all'INFN autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e la facoltà di dotarsi di ordinamenti autonomi nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, con propri regolamenti;
- ritenuto di dover determinare, nelle more dell'emanazione del Regolamento sui procedimenti amministrativi, la durata massima delle procedure di scelta del contraente, nonché di fissare il costo di riproduzione dei documenti, nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso agli atti relativi alle procedure medesime;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- il giorno 29 ottobre 2009, con n. 33 voti a favore;

## **DELIBERA**

### 1) Durata del procedimento:

- la durata massima del procedimento di selezione del contraente negli appalti di lavori, servizi e forniture è fissata in centottanta giorni dall'avvio della procedura;
- il procedimento può essere sospeso, per motivate ragioni, per un periodo non superiore a trenta giorni e per una sola volta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990;
- il procedimento può, inoltre, essere sospeso a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

### 2) Costi di riproduzione:

- il rilascio di copia dei documenti da parte degli uffici è subordinato al pagamento di un costo fisso determinato in Euro 1,00 nonché al pagamento dei costi connessi alla riproduzione dei documenti determinati in Euro 0,25 a pagina (formato A4) e in Euro 0,40 a pagina (formato A3);
- i costi di invio a mezzo posta sono determinati in relazione al costo del servizio pubblico postale con riferimento alla tipologia di spedizione richiesta.

### 3) Modalità di corresponsione:

- la corresponsione degli importi relativi ai costi di riproduzione avviene con le seguenti modalità:
  - a) pagamento in contanti al cassiere interno dell'INFN che rilascerà ricevuta;
  - b) a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato all'INFN.

La presente deliberazione è inviata, a cura del Presidente dell'Istituto, al Ministero dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.